



Provincia di Campobasso

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.

2039

DEL

04/08/2009

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. **1993** DEL **03/08/2009**

OGGETTO: Corte di Cassazione. Ricorso notificato all'ente il 15 luglio 2009, acquisito al prot. n. 38339 in pari data. Impegno importo lordo di € 3.000,00 a titolo di quota parte competenze maturande dall'avv. Antonio Guida per incarico di legale dell'ente

SETTORE: 1° SETTORE 2° SERVIZIO

SERVIZIO: LEGALE E CONTRATTI

UFFICIO: Affari Legali e Contenzioso e segreteria

DIRIGENTE F.F.: Carlo Lalli

**RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO: Mirella Di Donato**

**DA TRASMETTERE A:
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE
Comunicazione pubblica e servizi generali**

**ATTI DA ALLEGARE COME PARTE INTEGRANTE:
n. 0 per un totale di pagine: 0**

ATTI ALLEGATI:

PUBBLICAZIONE SULLA RETE INTRANET: SI

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE ATTO NECESSITA DI VISTO CONTABILE.

IL DIRIGENTE F.F.

CAMPOBASSO, 04/08/2009



PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1993 DEL 03/08/2009

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO MIRELLA DI DONATO

PREMESSO che:

- in data 21/09/2000 la signora (*omissis*) ha aderito alla chiamata sui presenti indetta dal Servizio per l'Impiego di Campobasso per l'avviamento a selezione, presso la Regione Molise, per la copertura di n. 5 posti in qualità di "centralinista";
- con note n. 6652 dell'11/12/2000 e n. 6711 del 13/12/2000 il Servizio per l'impiego di Campobasso ha comunicato alla stessa l'inizio del procedimento di cancellazione dalle liste del collocamento e l'avvio del procedimento per la esclusione dalle graduatorie per l'avviamento alla predetta selezione avendo superato nell'anno solare i 120 giorni lavorativi richiesti dall'art. 10 della legge 56/87 per la permanenza nella prima classe delle liste del collocamento;
- nel frattempo, con nota prot. n. 13309 del 4.12.2000 la Regione Molise ha convocato la signora (*omissis*) per l'espletamento della prova d'idoneità di mestiere per l'assunzione in questione, fissata per il 21 dicembre 2000;
- il Servizio per l'impiego di Campobasso ha comunicato alla signora (*omissis*), con nota prot. n. 6996 del 21 dicembre 2000 ricevuta il 27 dicembre 2000, la cancellazione dalle liste di collocamento e dalle graduatorie per l'avviamento alla selezione;
- la signora (*omissis*) non si è presentata alla selezione, pur senza aver ricevuto alcun provvedimento di cancellazione e di esclusione ed, anzi, pur essendo stata esplicitamente ammessa con riserva dalla stessa Regione Molise con determinazione del 21 dicembre 2000;
- successivamente, la Circolare del Ministero del lavoro del 10 gennaio 2001 (Ulteriori chiarimenti interpretativi sul decreto legislativo n. 181 del 21 aprile 2000 recante disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro in attuazione dell'art. 45, comma 1, lett. a, legge 17 maggio 1999, n. 144) ha chiarito la corretta interpretazione della normativa di riferimento, sicché il Centro per l'impiego ha provveduto, in sede di autotutela, con nota del 26 febbraio 2001, prot. n. 1159 a ripristinare l'anzianità della (*omissis*) e ad annullare il provvedimento di esclusione dalle graduatorie di cui innanzi;
- con istanza del 20 giugno 2001 la signora (*omissis*), lamentando l'illegittimità del provvedimento di cancellazione dalle liste di collocamento e di esclusione dalle graduatorie, ha chiesto la convocazione del Collegio di conciliazione per esperire il tentativo di conciliazione con i Servizi per l'Impiego della Provincia di Campobasso;
- il tentativo di conciliazione è risultato infruttuoso, pertanto, la signora (*omissis*), rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni de Notariis, con ricorso, notificato all'Amministrazione il 20/11/2003, ha adito il Tribunale di Campobasso, in funzione di Giudice del Lavoro, e convenuto in giudizio la Regione Molise e la Provincia di Campobasso, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., chiedendo di accertare e dichiarare l'obbligo della Regione Molise di sottoporre la stessa ricorrente, con decorrenza *ex tunc* dalla data di invio dell'elenco, alla selezione per l'assunzione a tempo indeterminato nella qualifica di centralinista e di condannare la Regione Molise in solido con la Provincia di Campobasso all'integrale risarcimento dei danni subiti, con vittoria di spese e onorari di giudizio;
- la Provincia di Campobasso, rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Iacovelli (disp. presid. n. 8 del 15.01.04 e d.d. n. 98 del 19.01.04), si è costituita nel giudizio Rg. n. 622/03 con atto di costituzione e memoria del 26 gennaio 2004, chiedendo al giudice adito di dichiarare inammissibile e, comunque, infondata, e, per l'effetto, rigettare la domanda volta all'accertamento dell'obbligo per la Regione Molise di sottoporre a selezione la ricorrente; di dichiarare inammissibile e, comunque, infondata e, per l'effetto, rigettare ogni domanda risarcitoria della ricorrente, anche sotto il profilo del *quantum*; condannare la ricorrente a spese e competenze del giudizio;
- con sentenza n. 189/07 del 30.05.07, depositata in data 10 luglio 2007, il Tribunale di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, ha rigettato il ricorso e compensato le spese di giudizio;
- la signora (*omissis*), rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni de Notariis, ha impugnato dinanzi alla Corte di Appello di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, la sentenza n. 189/07 del Tribunale di

Campobasso, chiedendo l'accoglimento dell'appello e, quindi, della domanda proposta in primo grado, con richiesta di condanna delle convenute alle spese del doppio grado di giudizio, con richiesta di distrazione in favore del difensore antistatario;

- la Provincia di Campobasso, rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Iacovelli (in virtù degli atti amministrativi validi anche per il secondo grado del giudizio), si è costituita nel giudizio di appello iscritto al Rg. n. 641/07 con atto di costituzione e memoria del 5 febbraio 2009, chiedendo il rigetto dell'appello avversario, anche per quanto riguarda le richieste istruttorie, con contestuale conferma della sentenza impugnata, con condanna a spese, diritti ed onorari di giudizio;

- la Regione Molise si è costituita nel giudizio Rg. n. 641/07, tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con memoria difensiva in appello e contestuale appello incidentale, notificato all'ente il 3 marzo 2009 ed acquisito al prot. n. 12872 in pari data, con richiesta di "*rigetto dell'appello proposto nei confronti della Regione Molise in quanto inammissibile e comunque infondato; b) in accoglimento dell'appello incidentale dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice Amministrativo; c) spese, diritti e onorari di entrambi i gradi del giudizio vinte*";

- con sentenza n. 195/09 del 13.03.09, depositata in data 16.04.09, la Corte di Appello di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, pronunciandosi sull'appello originario e sull'appello incidentale proposto dalla Regione Molise, ha rigettato gli appelli e confermato la sentenza impugnata, con compensazione per intero delle spese del giudizio;

- la sentenza n. 195/09 è stata notificata dall'ente alla signora (*omissis*) in data 14 maggio 2009, ed è stata notificata dalla Regione Molise all'ente in data 8 giugno 2009, acquisita al prot. n. 32048 del 10 giugno 2009;

- la signora (*omissis*), rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni de Notariis e con questi elettivamente domiciliata in Roma nello studio dell'avv. Clementino Palmiero alla via Albalonga n. 7, ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, notificato all'ente il 15 luglio 2009 ed acquisito al prot. n. 38339 in pari data, contro la Regione Molise e la Provincia di Campobasso, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., per l'annullamento della sentenza della Corte di Appello di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, n. 195/09, con richiesta di "*annullare la sentenza impugnata con ogni consequenziale statuizione, anche, se del caso, di natura rescissoria e con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, di cui chiede l'attribuzione al difensore antistatario*";

RITENUTO opportuno per la migliore difesa e per far valere le ragioni dell'ente - considerata la legittimità e liceità dell'attività posta in essere dal Centro per l'impiego di Campobasso che, in via di autotutela e nel rispetto della legge n. 241 del 1990, ha adottato tutti gli atti necessari per la reintegrazione della ricorrente nelle liste di collocamento e nella graduatoria per l'avviamento presso la Regione e considerato che nessun danno è stato arrecato alla ricorrente, visto che la mancata presentazione alla prova selettiva è stato frutto di sua autonoma scelta - resistere nel giudizio promosso dalla signora (*omissis*), dinanzi alla Corte di Cassazione con atto notificato all'ente il 15 luglio 2009 ed acquisito al prot. n. 38339 in pari data, per l'annullamento della sentenza della Corte di Appello di Campobasso n. 195/09 emessa in relazione al giudizio RG. n. 641/07, conferendo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente ad avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori da affiancare all'avv. Matteo Iacovelli, dirigente del Servizio legale dell'Ente;

RICHIAMATA la disposizione presidenziale n. 166 del 22 luglio 2009 con la quale il Presidente dell'ente ha conferito l'incarico di rappresentanza e difesa dell'ente nel giudizio in questione all'avv. Antonio Guida, abilitato al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Matteo Iacovelli, dirigente del Servizio legale dell'Ente, per quanto di competenza;

VISTO che:

- con nota prot. n. 39475 del 23 luglio 2009 il Servizio Legale dell'ente ha comunicato all'avv. Antonio Guida l'affidamento dell'incarico in questione, richiedendo un preventivo relativo agli onorari e alle competenze - con puntuale riferimento delle tariffe professionali applicate - nonché alle spese che presuntivamente deriveranno dall'espletamento dell'incarico stesso, ai fini di un'adeguata copertura finanziaria;

- con nota fax del 3 agosto 2009, in corso di acquisizione al protocollo dell'ente, l'avv. Antonio Guida ha trasmesso all'ente un prospetto relativo alle competenze maturande in relazione all'incarico in questione, per l'importo presuntivo lordo di complessive € 6.684,78 di seguito riepilogato:

- onorari	€	5.394,00
- spese generali 12,5%	€	<u>674,25</u>

	€	6.068,25
- riduzione 10%	€	<u>606,83</u>
	€	5.461,42
- Cassa Avvocati 2% su € 5.461,42€		109,23
- IVA 20% su € 5.570,65	€	<u>1.114,13</u>
Totale lordo	€	6.684,78

Ritenuta d'acconto 20% su € 5.461,42: € 1.092,28

- non è possibile procedere, allo stato, all'impegno di ulteriori somme a titolo di competenze in quanto le stesse, correlate all'effettiva attività processuale che sarà svolta, non sono al momento esattamente quantificabili e, per di più, potrebbero verosimilmente, in caso di esito positivo del giudizio, essere poste dal Giudice a carico della controparte e, pertanto, il relativo impegno comporterebbe un inevitabile residuo in bilancio con inutile onere per l'ente;

- onerato il professionista incaricato di comunicare tempestivamente il superamento del corrispettivo su indicato, al fine di consentire l'adozione degli atti contabili necessari ad integrare l'impegno, sulla base delle tariffe professionali;

- per questa ragione, il presente atto, contenente tutte le clausole dell'accordo con il professionista, vale come convenzione non soggetta a registrazione se non in caso d'uso, una volta sottoscritto dall'incaricato per accettazione;

ACCERTATO che alla data odierna vi è la disponibilità all'assunzione di un impegno sul cap. 13650 "Patrocini legali (solo spese per avvocati)", bilancio 2009, intervento 1010903, di una parte della somma di cui alla predetta nota fax del 3 agosto 2009 trasmessa dall'avv. Antonio Guida per le competenze maturande in relazione all'incarico in questione, pari a € 3.000,00;

LETTA la sentenza n. 195/09 del 13.03.09, notificata dall'ente alla signora (*omissis*) in data 14.05.2009 e dalla Regione Molise all'ente in data 8.06.2009, acquisita al prot. n. 32048 del 10.06.2009;

LETTO il ricorso notificato dalla signora (*omissis*) all'ente il 15 luglio 2009 ed acquisito al prot. n. 38339 in pari data;

LETTA la nota prot. n. 39475 del 23.07.2009 del Servizio Legale dell'ente;

LETTA la nota fax del 3 agosto 2009 dell'avv. Antonio Guida;

LETTO l'art. 107 del d.lgs. n. 267 del 2000;

LETTI gli artt. 4 e 16 del d.lgs. n. 165 del 2001;

LETTO l'art. 149 e ss. del d.lgs. n. 267 del 2000;

LETTO l'art. 24, comma 4, lett. e) dello Statuto dell'Ente;

LETTA la disposizione presidenziale prot. n. 166 del 22 luglio 2009;

PROPONE

1) che le premesse costituiscano parte integrante e sostanziale della presente proposta;

2) di prendere atto del ricorso proposto dalla signora (*omissis*), rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni de Notariis e con questi elettivamente domiciliata in Roma nello studio dell'avv. Clementino Palmiero alla via Albalonga n. 7, dinanzi alla Corte di Cassazione, notificato all'ente il 15 luglio 2009 ed acquisito al prot. n. 38339 in pari data, contro la Regione Molise e la Provincia di Campobasso, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., per l'annullamento della sentenza della Corte di Appello di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, n. 195/09, con richiesta di "annullare la sentenza impugnata con ogni consequenziale statuizione, anche, se del caso, di natura rescissoria e con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, di cui chiede l'attribuzione al difensore antistatario";

3) di resistere nel giudizio promosso dalla signora (*omissis*) dinanzi alla Corte di Cassazione con ricorso notificato all'ente il 15 luglio 2009 ed acquisito al prot. n. 38339 in pari data, contro la Regione Molise e la Provincia di Campobasso, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., per l'annullamento della sentenza n. 195/09 emessa dalla Corte di Appello di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, depositata in data 16.04.09, notificata dall'ente alla signora (*omissis*) in data 14 maggio 2009 e notificata dalla Regione Molise all'ente in data 8 giugno 2009 (acquisita al prot. n. 32048 del 10 giugno 2009), a mezzo dell'avv. Antonio Guida, con studio in Campobasso alla via Matteotti n. 7, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Matteo Iacovelli, dirigente del Servizio Legale dell'Ente, per quanto di competenza,

conformemente alla disposizione presidenziale n. 166 del 22 luglio 2009, per la migliore difesa e per far valere le ragioni della Provincia di Campobasso, conferendo ai legali ogni più ampia facoltà, compresa quella di esperire ogni azione, proporre controricorso, ricorso incidentale, integrazioni relative, unitamente ad ulteriori atti connessi, proporre impugnazione di ogni atto e/o provvedimento giudiziale e resistervi, eleggere domicilio e farsi sostituire, chiamare terzi in causa, conciliare, transigere e rinunciare agli atti del giudizio, redigere e notificare l'eventuale precetto, proporre istanze per l'ottemperanza e dare esecuzione alle decisioni, nonché ogni facoltà inerente al mandato.


4) di autorizzare il Servizio Finanziario dell'ente all'assunzione dell'impegno di spesa di € 3.000,00 a titolo di *quota parte delle competenze professionali maturande dall'avv. Antonio Guida per un importo presuntivo lordo complessivo di € 6.684,78 specificato in premessa (ritenuta d'acconto pari a € 1.092,28)*, come da preventivo acquisito dall'ente via fax il 3 agosto 2009, salva l'eventuale successiva integrazione nel rispetto delle vigenti tariffe professionali, facendo gravare la spesa sul **bilancio 2009, intervento 1010903, cap. 13650**, imp. - **codice obiettivo 10201** "Gestione delle attività ordinarie del centro di costo Avvocatura";

5) di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Finanziario; al 1° Settore, 1° Servizio Comunicazione Pubblica e Servizi Generali, e all'avv. Antonio Guida.

Campobasso, 03/08/2009

Il Responsabile del Procedimento

(Mirella Di Donato)





PROVINCIA DI CAMPOBASSO

IL DIRIGENTE F.F. CARLO LALLI

**RICHIAMATA la proposta di determinazione dirigenziale n. 1993 del 03/08/2009 a
firma del Responsabile del Procedimento Mirella Di Donato
RITENUTO poterne condividere la motivazione e accogliere il contenuto**

D E T E R M I N A

le premesse sono parte integrante del presente dispositivo;
di accogliere integralmente la proposta di determinazione dirigenziale n. 1993 del 03/08/2009
a firma del Responsabile del Procedimento Mirella Di Donato

Campobasso, 04/08/2009

**Il Dirigente f.f.
(Carlo Lalli)**



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la determinazione dirigenziale n. **2039** del **04/08/2009** con oggetto **Corte di Cassazione. Ricorso notificato all'ente il 15 luglio 2009, acquisito al prot. n. 38339 in pari data. Impegno importo lordo di € 3.000,00 a titolo di quota parte competenze maturande dall'avv. Antonio Guida per incarico di legale dell'ente;**

Visti i seguenti riferimenti contabili:


Impegno/Accertamento	Data	Intervento/Risorsa	Capitolo	Importo
(Imp) 09-01925	05/08/2009	(Int) 1010903	13650	3.000,00

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 267/00 si esprime visto di regolarità contabile **FAVOREVOLE.**

Annotazioni:

Campobasso, 07/08/2009

**IL DIRIGENTE
Giulio Perrella**



**Provincia di Campobasso
SETTORE DI RAGIONERIA**

Servizio Finanziario

PROSPETTO PER L'IMPEGNO DI SPESA

Vista la Determinazione Dirigenziale n. **2039** del **04/08/2009** con oggetto **CORTE DI CASSAZIONE. RICORSO NOTIFICATO ALL'ENTE IL 15 LUGLIO 2009, ACQUISITO AL PROT. N. 38339 IN PARI DATA. IMPEGNO IMPORTO LORDO DI € 3.000,00 A TITOLO DI QUOTA PARTE COMPETENZE MATURANDE DALL'AVV. ANTONIO GUIDA PER INCARICO DI LEGALE DELL'ENTE;**

ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000, si attesta che:

- | |
|--|
| <input type="checkbox"/> non ha necessità di impegno finanziario, in quanto non comporta spesa |
| <input checked="" type="checkbox"/> la spesa è finanziata con impegno assunto |
| <input type="checkbox"/> l'impegno viene rettificato |

La spesa è finanziata con impegno assunto in data **05/08/2009** recante il N. **09-01925** di tipo **finanziario** sull'intervento N. **1010903** - Capitolo PEG N. **13650** del Bilancio **2009** codice Obiettivo **10201** -

- per l'importo **definitivo** di € **3.000,00**.

- impegno che, alla data attuale, presenta adeguata disponibilità .

Detta spesa **non è** correlata all'accertamento assunto in data recante il N. di tipo sulla Risorsa N. - Capitolo PEG N. del Bilancio per l'importo di €

NOTE:

Data: 05/08/2009



PROVINCIA DI CAMPOBASSO

DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE

N. 2039 DEL 04/08/2009

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione dirigenziale n. **2039** del **04/08/2009** con oggetto **Corte di Cassazione. Ricorso notificato all'ente il 15 luglio 2009, acquisito al prot. n. 38339 in pari data. Impegno importo lordo di € 3.000,00 a titolo di quota parte competenze maturande dall'avv. Antonio Guida per incarico di legale dell'ente** è stata affissa all'albo Pretorio della Provincia di Campobasso in data odierna per rimanervi dieci giorni consecutivi.

Campobasso, 11/08/2009

**IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI**